

R I V E N D I C A Z I O N I

(su un foglio a parte, la numerazione parte quindi dal numero 1)

Le rivendicazioni definiscono le caratteristiche specifiche dell'invenzione per le quali si chiede la protezione. (art. 21 comma 4 Decreto 13.1.2010 n.33 – Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale).

Devono essere chiare, concise, trovare supporto nella descrizione ed essere redatte su pagine separate dalla descrizione secondo le seguenti formalità:

- a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
- b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta: il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggiore chiarezza;
- c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

Ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti e devono essere fatte "a cascata" cioè dalla più importante alla meno importante.

esempio:

RIVENDICAZIONI

1) macchina (o procedimento) per

caratterizzata dal fatto che